



CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19, che reca disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, "*Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, "*recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 72, comma 11, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti dell'8 giugno 2004, n. 48, con cui è stato istituito il ruolo dei dirigenti della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione delle SS.RR. n. 1/DEL del 25 gennaio 2010);

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione delle SS.RR. n. 1/DEL del 30 luglio 2012);

VISTO l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 5 novembre 2013, n. 8, concernente il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti*";
VISTA la dotazione organica del personale dirigenziale della Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento di organizzazione n. 1/DEL/2010;
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10, in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 16 ottobre 2007, n. 19, concernente la definizione dei principi, i criteri e le procedure per il conferimento, la sostituzione ed il mutamento degli incarichi dirigenziali presso i servizi e gli uffici della Corte dei conti;
VISTO il Piano nazionale anticorruzione 2016, adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - in virtù dell'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012 - con Delibera del 3 agosto 2016, n. 831;
VISTO il Piano della prevenzione della corruzione 2017-2019 della Corte dei conti, adottato con disposizione presidenziale del 7 febbraio 2017, n. 5;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente appartenente all'area I;
PRESO ATTO della giurisprudenza consolidata sviluppata, nella specifica materia, dalla Corte costituzionale, dalla Corte Suprema di cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
RITENUTO, alla luce del sopravvenuto quadro normativo e giurisprudenziale, di dover ridefinire i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale della Corte dei conti;
SU PROPOSTA del Segretario generale;

DECRETA

Art. 1

Principi generali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto disciplinano – in applicazione di quanto stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dall'art. 20 del C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I – i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia presso gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti.
2. Tutti i dirigenti appartenenti al ruolo della Corte dei conti hanno diritto ad un incarico. Per i dirigenti ai quali non sia possibile affidare la titolarità di uffici



dirigenziali si applica il comma 10 del citato art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato, mediante un provvedimento che individua l'oggetto, la durata e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alla disciplina di settore oltre che alle priorità, ai piani e ai programmi definiti con gli atti di indirizzo del Presidente o del Segretario generale e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti sulla base dei criteri e con le modalità indicati nell'art. 2, al fine di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire, tenendo anche conto della disponibilità manifestata dagli interessati e dell'esigenza di garantire le pari opportunità. Nel conferimento degli incarichi deve essere applicato il principio generale di rotazione, quale misura di prevenzione della corruzione e come strumento per favorire l'arricchimento professionale dei singoli dirigenti. Il principio di rotazione degli incarichi dovrà essere, comunque, opportunamente temperato con la prioritaria motivata esigenza dell'amministrazione di assicurare la necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere, in modo particolare per uffici contraddistinti da elevato tecnicismo o funzionalmente caratterizzati da specifica operatività.
5. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, è definito il corrispondente trattamento economico fisso e accessorio.

Art. 2

Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dei titoli di studio universitari e post universitari, e delle esperienze formative possedute dal dirigente con la natura dell'incarico da conferire e con gli obiettivi ad esso connessi;
 - b) specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate dal dirigente in esperienze pregresse, anche presso altre amministrazioni, desumibili dal *curriculum vitae*, da commisurare alla complessità della struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni dirigenziali;
 - c) risultati conseguiti dal dirigente nei precedenti incarichi e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi connessi al posto di funzione ricoperto e agli ulteriori obiettivi assegnati dagli atti di indirizzo e di programmazione emanati dall'amministrazione che ha conferito l'incarico;
 - d) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, soprattutto in correlazione alla tipologia di incarico da conferire;

- e) a parità di condizioni sarà data preferenza, ove possibile, al candidato più giovane.
2. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a dirigenti di nuova nomina vincitori di procedure concorsuali avviene sulla base dei criteri di cui al comma 1, in quanto compatibili, e delle esigenze funzionali della Corte dei conti, tenendo conto anche della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.
 3. L'eventuale conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedura attivabile in caso di mancata copertura dei posti di funzione dirigenziale tramite le ordinarie procedure di interpello, deve, in ogni caso, assicurare il rispetto del limite percentuale previsto dalla normativa vigente; anche in tale procedura dovrà essere garantita la massima partecipazione per il tramite di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti. La scelta del soggetto, adeguatamente motivata, deve tener conto dei requisiti previsti dal citato art. 19, comma 6 e dei criteri indicati al comma 1, oltre che degli eventuali ulteriori criteri esplicitati nell'interpello pubblico, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire, e alle esigenze funzionali della Corte dei conti.
 4. Resta fermo il carattere fiduciario, ai sensi dell'art. 14, comma 2, terzo periodo, del predetto decreto legislativo 165, dell'incarico di livello dirigenziale di preposizione al Servizio di coordinamento dell'Ufficio di gabinetto, previsto dall'art. 4 del regolamento di organizzazione 1/DEL/2010.

Art. 3

Pubblicità degli incarichi dirigenziali vacanti

1. Il Segretario generale della Corte dei conti cura la pubblicità e il continuo aggiornamento degli incarichi dirigenziali conferiti e dei posti di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia vacanti o che si rendano tali.
2. La procedura per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti è avviata mediante "interpello aperto", da pubblicare sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti, rivolto ai dirigenti delle Amministrazioni appartenenti al Comparto Funzioni centrali nonché ai Dirigenti delle Università statali. Per specifiche esigenze l'interpello può essere rivolto anche ai Dirigenti appartenenti ad amministrazioni pubbliche afferenti ad altri Comparti di contrattazione, di volta in volta individuati.
3. All'interpello possono, comunque, partecipare dirigenti di ruolo di amministrazioni pubbliche diverse da quelle sopra indicate che abbiano già prestato servizio continuativo, anche come funzionari, presso la Corte dei conti per almeno un quinquennio.
4. L'esito dell'interpello e della relativa procedura comparativa è reso pubblico sul medesimo sito istituzionale della Corte.



Art. 4

Procedura per il conferimento degli incarichi

1. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:
 - a) il Segretario generale avvia la procedura di interpello con le modalità previste dall'art. 3. L'interpello deve indicare il numero e la tipologia dei posti dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascun incarico e la documentazione da produrre in allegato all'istanza di partecipazione;
 - b) entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'interpello i soggetti interessati presentano l'istanza di conferimento dell'incarico, corredata della documentazione richiesta, mediante posta elettronica certificata, ovvero con le ulteriori modalità eventualmente indicate nell'interpello. Se la vacanza riguarda più posti di funzione dirigenziale di prima fascia gli interessati possono presentare un'istanza con più candidature, in ordine di preferenza;
 - c) il Segretario generale, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia al Presidente della Corte tutta la documentazione ricevuta, fornendo le proprie motivate indicazioni, procedendo prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti della Corte dei conti, ai sensi della normativa vigente;
 - d) il Presidente della Corte, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Segretario generale, opera la scelta del candidato;
 - e) in caso di mancata copertura dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia tramite interpello, il Presidente della Corte dei conti, sentito il Segretario generale, provvede ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto;
 - f) il Presidente e il dirigente incaricato stipulano il contratto individuale di lavoro, accessivo al decreto di conferimento del relativo incarico la cui emanazione compete al Presidente medesimo. Il dirigente deve sottoscrivere, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.
2. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:
 - a) il Segretario generale, anche su segnalazione dei competenti titolari delle strutture dirigenziali generali, provvede a rendere conoscibili le vacanze di organico delle posizioni dirigenziali di seconda fascia con le modalità previste dall'art. 3. Nell'interpello devono essere indicati il numero e la tipologia dei posti vacanti, le competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale da ricoprire, la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione e le modalità di presentazione della stessa;



- b) entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'interpello i soggetti interessati presentano al Segretariato generale - Direzione generale risorse umane e formazione - l'istanza di conferimento dell'incarico, corredata della documentazione richiesta. Se la vacanza riguarda più posti di funzione dirigenziale di seconda fascia gli interessati possono presentare un'istanza con più candidature, in ordine di preferenza;
- c) la Direzione generale gestione risorse umane e formazione, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati, trasmette al Segretario generale tutta la documentazione ricevuta, unitamente ad un prospetto riepilogativo degli elementi informativi forniti dai candidati ai fini della valutazione comparativa delle domande pervenute; la Direzione generale procederà prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti della Corte dei conti, ai sensi della normativa vigente;
- d) Il Segretario generale, sulla base delle domande pervenute e della documentazione allegata, ai sensi della normativa vigente, sentiti (anche per via telematica) i magistrati ovvero i Dirigenti generali competenti per ciascun posto di funzione da attribuire, nonché il Dirigente generale per le risorse umane, definisce l'esito dell'interpello, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 2 del presente decreto, e dispone che venga predisposto, a cura della medesima Direzione generale, sia il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale al candidato prescelto, contenente nelle premesse le motivazioni relative alla valutazione comparativa effettuata, sia l'accessivo contratto individuale di lavoro. Ai fini della definizione dell'esito dell'interpello, il Segretario generale può eventualmente costituire apposita commissione dallo stesso presieduta;
- e) in caso di mancata copertura dei posti di funzione dirigenziale di seconda fascia tramite interpello, il Segretario generale della Corte dei conti, sentito il Dirigente generale della Direzione generale gestione risorse umane e formazione, provvede ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto;
- f) il Segretario generale e il dirigente incaricato stipulano il contratto individuale di lavoro, accessivo al decreto di conferimento del relativo incarico la cui emanazione compete al Segretario generale medesimo. Il dirigente deve sottoscrivere, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Art. 5

Rinnovo degli incarichi dirigenziali

1. Ferma restando l'applicazione del principio generale della rotazione, gli incarichi dirigenziali hanno una durata conforme a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e possono essere rinnovati, previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico. Il rinnovo dell'incarico per il dirigente della Corte dei conti che ha già ricoperto, per almeno due mandati, il medesimo posto di funzione dirigenziale può avvenire, in via eccezionale, in presenza delle seguenti condizioni:



- particolare competenza e attitudini possedute;
 - alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'ufficio;
 - positiva valutazione conseguita;
 - esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento ad attività di grande rilevanza in corso di espletamento.
2. In nessun caso può essere rinnovato l'incarico al dirigente cui sia imputabile il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, accertati attraverso il vigente sistema di valutazione.

Art. 6
Incarichi ad interim

1. Possono essere attribuiti incarichi dirigenziali *ad interim*, previo interpello riservato ai dirigenti di ruolo della Corte dei conti, per la copertura temporanea di un posto di funzione dirigenziale di prima o di seconda fascia resosi vacante per l'assenza di un dirigente con diritto alla conservazione del posto, o rimasto non coperto all'esito dell'interpello di cui all'art. 4 del presente decreto. L'incarico è conferito di norma per un massimo di 6 mesi, prorogabile in presenza di particolari esigenze di funzionalità del Servizio.
2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico viene pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Art. 7
Entrata in vigore

Dalla data del presente provvedimento è abrogato il precedente decreto presidenziale 16 ottobre 2007, n. 19.

Il presente decreto viene trasmesso alla Direzione generale programmazione e bilancio per gli adempimenti di competenza.

Angelo Buscema

CORTE DEI CONTI
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SERVIZIO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
E CONTABILE

Visto e registrato al n. 550

Roma, 29 MAR. 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
MATILDE FARINA